

ABBINAMENTO: NUOVE ISTRUZIONI PER L'USO

Nei CPD, CSD e PDD in cui è operativa la riorganizzazione del settore recapito e della logistica sono entrate in vigore le nuove norme sulla cosiddetta “ Flessibilità Operativa”, per intenderci l’abbinamento. Al fine di evitare un uso strumentale e ossessivo di questo strumento, riteniamo opportuno elencare tutti i casi e i limiti in cui il portalettere è tenuto a garantire questa prestazione aggiuntiva, raccomandando ai colleghi portalettere di segnalarci immediatamente eventuali richieste immotivate.

- L’abbinamento viene pagato **41 euro + altri 4 euro fissi** destinati al titolare della zona baricentrica che si sposta
- Ogni abbinamento del collega assente viene valutato **6 ore di lavoro aggiuntivo** suddiviso fra coloro che abbinano.
- L’abbinamento deve essere fatto dai titolari esclusivamente su un pezzo di zona baricentrica precedentemente determinato e **sempre e solo su quel pezzo di zona.**
- Non e’ ammesso lo spostamento del titolare di una zona non baricentrica in qualsiasi altra zona dell’areola o dell’Ufficio.
- Non e’ previsto l’abbinamento per più di una zona scoperta per areola.
- Non si può **essere obbligati a superare le 12 ore mensili** (120 annuali) di abbinamento
- Non e’ previsto l’abbinamento **per ferie estive/natalizie**
- Le lunghe assenze certificate da subito **con 20 giorni o più** devono essere abbinate per un massimo **di 3 giorni** (se non si e’ già’ superato il limite delle 12 ore mensili)
- Il titolare di zona baricentrica può essere spostato in altra areola o ufficio in base ai criteri stabiliti dagli accordi regionali (con diritto a indennità di missione, non e’ ammesso lo spostamento per coprire ferie).
- **le prestazioni di lavoro straordinario non possono essere richieste per le esigenze di sostituzione del portalettere assente**
- In caso di patologie importanti meglio presentare da subito un certificato medico di almeno 20 giorni.

Messina lì 10-07-2007

LA SEGRETERIA PROVINCIALE SLC-CGIL